



<b>OGGETTO:</b>	<b>MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL “REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE” APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 9 DEL 31/03/2021.</b>
-----------------	--

*Relazione il*

Premesso che la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 847:

- ha istituito e disciplinato, a decorrere dall'anno 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province e di qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, i vigenti prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e s. m. e i. (TARI Giornaliera);
- ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed ogni altra disposizione con essa in contrasto.

Atteso che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che “Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

Richiamato in particolare l'art. 1 - Comma 821 della sopraccitata Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale, alla lettera h), stabilisce che con regolamento comunale sono definite le sanzioni amministrative pecuniarie, di importo non inferiore all'ammontare del canone, né superiore al doppio dello stesso.

Visto il “Regolamento del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” - definito “Canone Unico”, approvato con propria Deliberazione n. 9 del 31/03/2021, ed in particolare l'art. 67 - Sanzioni e indennità - che al comma 2, in ottemperanza a quanto sopra disposto, recita “ Per le occupazioni o diffusioni pubblicitarie ritualmente e validamente autorizzate la sanzione per omesso, parziale, ritardato pagamento del Canone dovuto è pari al 100% delle somme dovute e non versate”.

Preso pertanto atto che la sanzione per tardivo versamento non può essere ridotta, né graduata, a favore dei titolari di concessioni/autorizzazioni che si ravvedono e pertanto il ritardato pagamento, anche di un solo giorno, comporta l'applicazione della sanzione del 100% di cui al sopraccitato art. 67, comma 2 del vigente regolamento comunale.

Considerato che si ritiene opportuno introdurre, per i titolari di concessioni/autorizzazioni che si ravvedono, la possibilità di regolarizzare i versamenti del Canone effettuati in modo tardivo, ma non oltre il 31° giorno dalla scadenza di pagamento, mediante applicazione di una maggiorazione graduata in base ai giorni di ritardo, senza incorrere nella sanzione del 100%.

Ritenuto pertanto di integrare l'art. 48 - Modalità e termini per il versamento - del citato Regolamento , mediante inserimento del seguente comma n. 6): “Il versamento del Canone si considera regolarmente

eseguito, senza incorrere nell'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 67, comma 2, se effettuato entro il 15° giorno dal termine di pagamento con applicazione della maggiorazione del 10%, oppure se effettuato dal 16° ed entro il 30° giorno dal termine di pagamento con applicazione della maggiorazione del 20%”.

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

Preso atto che la Legge n. 15 del 25/02/2022 di conversione del D.L. n. 228 del 30/12/2021, all'articolo 3, comma 5-sexiesdecies ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti di natura non tributaria e che pertanto regolamenti e tariffe relativi ad entrate non tributarie non devono essere trasmessi al MEF, nè pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato agli obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 04/05/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 05/05/2022 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 22/06/2021 avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione e Piano della Performance 2021/2023. Approvazione".

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della 5° Commissione Consiliare nella seduta del 25/05/2022.

Visti l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 7, comma 2, dello Statuto comunale.

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti dell'ente, ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 10 del 24/05/2022, che si allega.

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia.

Con voti.....

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che vengono integralmente richiamate, l'Allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che contiene la modifica ed integrazione all'art. 48 del vigente "Regolamento del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", approvato con Deliberazione del C.C. n. 9 del 31/03/2021.
- 2) Di dare atto che la modifica ed integrazione regolamentare di cui al precedente punto 1) della presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2022, vista la relativa approvazione entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2022/2024.
- 3) Di dare atto che il testo coordinato del Regolamento del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, con la modifica ed integrazione di cui all'Allegato A), è riportato nell'Allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 4) Di dare altresì atto che il nuovo canone patrimoniale non è assoggettato agli obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.
- 5) Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, dello Statuto Comunale, il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo al computo del termine della seconda pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

**Tiziana ALCHERA**

*(Sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE

**Dott.ssa Annamaria LORENZINO**

*(Sottoscritto digitalmente)*